

PLACITO DI GARFAGNOLO (1098)

Perché ne rimanga salda nel futuro la memoria riteniamo necessario rendere nota brevemente per iscritto la causa che oppose l'abate del monastero di San Prospero di Reggio e gli uomini detti delle Valli.

L'abate con il suo avvocato contestò avanti il giudice Ubaldo di Carpeneti il fatto che gli uomini detti delle Valli detenevano ingiustamente alcune terre nella corte di Nasseto che appartenevano di diritto alla chiesa di San Prospero. Esaminata la questione con grande diligenza, ed esperito il giuramento di tre uomini della corte di Nasseto, il giudice Ubaldo reintegrò la chiesa nel possesso, come si legge nella *notitia*.

Dopo ciò gli uomini delle Valli andarono dalla contessa Matilde e dissero di essere stati ingiustamente spogliati. Perciò la contessa Matilde investì della questione Bono, giudice di Nonantola, e lo stesso Ubaldo, perché ricercassero la verità e avvertissero entrambe le parti perché fossero pronte al duello.

Radunate a tal fine le parti avanti i predetti giudici, l'abate immediatamente mostrò i provvedimenti regi, di Carlo e di Ottone, che chiaramente rendevano nota l'appartenenza delle terre alla chiesa, come risultava nelle carte della chiesa. Ed inoltre gli avvocati della chiesa mostrarono la legge del serenissimo imperatore Giustiniano, nella quale si prescrive che coloro che abbiano ricevuto qualcosa dall'erario o dal patrimonio del principe, immediatamente devono essere al sicuro da ogni pretesa o chiamata in giudizio, come chiaramente mostrano sia il codice di Giustiniano sia le istituzioni.

Tuttavia i giudici respinsero [queste] e molte altre ottime allegazioni e asserirono che la questione non sarebbe stata decisa in altro modo se non con il duello. Pertanto, nonostante la parte della chiesa fosse contraria, chiamarono al duello, e fecero prestare garanzia sotto pena di dieci lire Lucchesi, e stabilito il giorno, preparati i campioni per il duello, la chiesa dimostrò tanta umiltà da concedere agli avversari tutte le terre che erano oggetto della contesa, secondo il lodo dei missi della contessa, ma la parte avversaria rifiutò immediatamente.

Mentre i campioni erano impegnati nel combattimento, il campione degli uomini delle Valli gettò, per fare un maleficio prima dell'inizio del duello, un guanto da donna di vari colori sulla testa del campione della chiesa, cosa che è assolutamente vietata e punita. Nel combattimento nessuno dei campioni cedeva, ma mentre erano alle mani e si ferivano, una folla di persone della parte delle Valli circondò il campione della chiesa e lo afferrò, ma lui riuscì a sfuggire alla loro presa e tornato sul campo virilmente chiese di continuare il duello. Nuovamente lo circondarono e, afferratolo con violenza, lo colpirono crudelmente. Coloro che stavano dalla parte della chiesa, benché esigui di numero, cercando di aiutarlo e chiedendo una punizione, vennero quasi tutti colpiti e feriti e scamparono a stento.

Poiché gli avvenimenti si sono svolti così come è scritto sopra, è nata una questione, perché il partito degli uomini delle Valli sosteneva di aver vinto il duello e la parte della chiesa sosteneva di non essere stata battuta e il campione della chiesa diceva di non essere stato affatto sconfitto e con grande coraggio voleva combattere.

Lo stesso giudice Ubaldo, che aveva richiesto il duello, diceva che l'esito della lite rimaneva dubbio e che il duello non aveva deciso la controversia. Perciò su questa causa i giudici non emisero alcuna sentenza.

Questa causa si svolse alla presenza dei giudici Ubaldo e Bono e degli avvocati Alberto e Ubaldino, di Eriberto avvocato della suddetta chiesa, di Giberto Carbone e di Frogerio ed altri, Adegerio e Ugo figli di Manfredo di Gruppo, di Gotofredo da Rosano, e di Sigifredo Sigezone e di Ildeberto di Reggio, di Sigezone e Giberto, di Rozzone da Pallavo, di Inghebaldo, di Mazolino e di suo figlio, di Rodolfo di Pugliano e di suo fratello e ancora di Bitenengo da Bundolo e di Mainfredo di Vollola e di moltissimi altri.

Nell'anno millesimo novantesimo ottavo dall'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, 5 luglio,
indizione settima, nel borgo chiamato Garfagnolo.

IL PLACITO DI MARTURI (1076)

Breve riassunto per poter avere e conservare memoria per i tempi futuri, di come, davanti a Nordilo, missus di domina Beatrice duchessa e marchesa, e di Giovanni visconte, in loro presenza e alla presenza del giudice Guglielmo, e di Pepone dottore in legge, e di Rodolfo figlio di Signore di buona memoria, e di Rolando figlio di Rustico di buona memoria, e di Aldiberto figlio di Baroncello di buona memoria, e di Stefano figlio di Petrone di buona memoria, e di Benzo figlio di Benzo di buona memoria, e di Signorotto figlio di Bonito di buona memoria, e di molti altri, Giovanni avvocato rivendicò per la chiesa e monastero di San Michele siti nel castello, che è chiamato Marturi, insieme al preposto della medesima chiesa e monastero Gerardo, contro Sigizone da Firenze, alcuni terreni e la chiesa di Sant'Andrea, siti in Papaiano, che furono di Wuinizione figlio di Ugone di buona memoria, e produsse una carthula con la quale queste cose il predetto Wuinizione aveva concesso al marchese Ugone, e un'altra, che vi era contenuta, nella quale il marchese Ugone aveva dato le medesime cose al suddetto monastero.

A questa azione il suddetto Sigizio mosse obiezione, sostenendo lo spirare del termine di prescrizione, perché le suddette cose erano state in possesso suo e di suo padre per quaranta anni.

La parte del suddetto cenobio poneva nel nulla tale eccezione di Sigizone con una replica, affermando che nel periodo della lite era stata fatta la rivendicazione.

E prodotti tre testimoni idonei, Giovanni avvocato della chiesa predetta, e Stefano figlio di Petronio di buona memoria, e Adilberto figlio di Baroncello di buona memoria, questi affermarono che l'abate Giovanni aveva presentato le medesime rivendicazioni alla contessa Beatrice contro il marchese Bonifacio, l'abate Guidrico contro il duca Gotofredo; e così promisero di giurare.

E su queste cose, l'avvocato Giovanni, toccati i santi vangeli, giurò; anche Stefano e Adilberto volevano giurare, ma entrambe le parti furono d'accordo che il giuramento dell'avvocato era sufficiente.

Avvenuto ciò, il suddetto Nordilo, missus della suddetta signora Beatrice, considerata la norma contenuta nei Digesta, per la quale il pretore sanciva la restituito in integrum a coloro che non avessero avuto [a disposizione] un magistrato, ordinò la restitutio in integrum in favore della chiesa e del monastero di San Michele dell'azione e di ogni diritto che aveva perduto sulle terre e quelle cose che erano state di Wuinizione in Papaiano, che lo stesso aveva attribuito al marchese Ugo e il marchese Ugo aveva dato alla chiesa di San Michele.

Ciò è avvenuto nell'anno settantacinquesimo dopo il mille dall'incarnazione di nostro signore Gesù Cristo, nel mese di marzo, *indizione quartadecima*.

Ed è stato fatto nel borgo chiamato Marturi, presso il popolo di Santa Maria, nel territorio fiorentino.

Io Nordilo, che scrivo, faccio fede di quanto detto.

